

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

REGOLAMENTO ORGANICO

**NORME PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ASSEMBLEE**

*Approvato con delibera del Consiglio Federale
n. 099/20 del 23 settembre 2020*

INDICE

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE FEDERALI

SEZIONE PRIMA - NORME GENERALI	3
Art. 1 – Eleggibilità	3
Art. 2 – Incompatibilità.....	4
Art. 3 - Cariche, incarichi: disposizioni generali	4
Art. 4 – Elettorato attivo.....	5
Art. 5 – Elettorato passivo	5
SEZIONE SECONDA - LE ASSEMBLEE NAZIONALI	6
Art. 6 – Assemblea Nazionale degli associati: nozione.....	6
Art. 7 - Partecipanti all'Assemblea Nazionale degli associati con diritto a voto: legittimazione e rappresentanza	6
Art. 8 - Partecipanti all'Assemblea Nazionale degli associati con diritto a voto: poteri	6
Art. 9 - Assemblea Nazionale degli associati: rappresentanza esterna della società.....	8
Art. 10 – Assemblee nazionali degli atleti e dei tecnici: composizione.....	9
Art. 11 – Partecipanti alle Assemblee nazionali degli atleti e dei tecnici con diritto di voto: legittimazione e poteri.	9
Art. 12 - Partecipanti senza diritto a voto.....	10
Art. 13 – Assemblea Nazionale degli associati: riunione ordinaria e straordinaria	10
Art. 14 – Assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici: riunione ordinaria e straordinaria – attribuzioni.....	11
Art. 15 - Assemblea Nazionale degli associati: convocazione ed ordine del giorno	11
Art. 16 – Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: convocazione e ordine del giorno.	12
Art. 17 - Assemblee Nazionali: convocazione; adempimenti successivi	12
Art.17 bis - Assemblea nazionale: impugnazione tabella voti	12
Art. 18 - Assemblee Nazionali: avviso della convocazione	13
Art. 19 - Presentazione ed accettazione delle candidature	13
Art. 19.bis –. Assemblea nazionale: Impugnazione delle candidature	15
Art. 20 – Bilancio: deposito.....	16
Art. 21 - Assemblea Nazionale: Commissione Verifica Poteri.....	16
Art. 22 - Assemblea Nazionale degli associati: requisiti per la validità della costituzione e l'approvazione delle delibere.....	17
Art. 23 - Assemblea Nazionale: Ufficio di Presidenza	18
Art. 24 - Assemblea Nazionale: sospensioni	19
Art. 25 - Cariche elettive: modalità delle elezioni	19
Art. 26 - Schede per le elezioni: forma	20
Art. 27 – Commissione Scrutinio	20
Art. 28 - Verbale dell'Assemblea	20

SEZIONE TERZA - LE ASSEMBLEE PERIFERICHE	21
Art. 29 – Assemblee Periferiche: norme generali	21
Art. 30 - Assemblee Periferiche: attribuzioni.....	21
Art. 31- Assemblee Periferiche: Rappresentanza esterna della società.....	21
Art. 32 – Assemblee Periferiche: partecipanti senza diritto a voto	22
Art. 33 – Assemblee Periferiche: convocazione ed ordine del giorno	22
Art. 34 – Assemblee Periferiche: convocazione e adempimenti successivi	22
Art. 35 – Assemblee Periferiche: avviso della convocazione	22
Art. 36 – Assemblee Periferiche: presentazione ed accettazione delle candidature	23
Art. 36 bis – Assemblee periferiche: Tabella voti e Elenco candidature – Procedure di impugnazione.....	23
Art. 37 – Assemblee Periferiche: deposito del bilancio	24
Art. 38 – Assemblee Periferiche: Commissione Verifica Poteri.....	24
Art. 39 – Assemblee Periferiche: requisiti per la validità della costituzione e l’approvazione delle delibere	25
Art. 40 – Assemblee Periferiche: Ufficio di Presidenza	25
Art. 41 – Assemblee Periferiche: sospensioni	26
Art. 42 – Assemblee Periferiche: schede per le elezioni	26
Art. 43 – Assemblee Periferiche: Commissione Scrutinio	26
Art. 44 – Assemblee Periferiche: verbale dell’Assemblea.....	26
ALLEGATO TECNICO.....	27
LINEE GUIDA SULLE MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VOTO ELETTRONICO	27
I. Accreditamento	27
II. Votazioni/scrutinio	28

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE FEDERALI

SEZIONE PRIMA NORME GENERALI

Art. 1 – Eleggibilità

1. I criteri nonché i requisiti di eleggibilità sono previsti agli art. 22 e 43 commi 1 e 2 dello Statuto che di seguito si trascrivono:

22 Eleggibilità

- 1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Territoriale coloro che, siano regolarmente tesserati.*
- 2. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale gli atleti in attività che partecipano a competizioni almeno di livello regionale o che abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio.*
- 3. Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici nel Consiglio Federale i tecnici in attività o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due anni nell'ultimo decennio.*
- 4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:*
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;*
 - b) aver raggiunto la maggiore età;*
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; il Presidente, i Vicepresidenti e i componenti del Consiglio federale altresì devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.*
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;*
 - e) non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;*
 - f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione;*
 - g) non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;*
 - h) non avere in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI.*
- 5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.*
- 6. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.
Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.*

Art. 43 – Collegio dei Revisori dei Conti: composizione

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I.*

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs.27 gennaio 1992 n.88 e del D.P.R. 20 novembre 1992 n.474. e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FIPAV.

2. I dirigenti federali titolari di cariche elettive si intendono tesserati per la durata del mandato.

Art. 2 – Incompatibilità

1. Le situazioni di incompatibilità sono previste e disciplinate dall'articolo 23 dello Statuto che di seguito si trascrive:

Art. 23 Incompatibilità

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli Organi di Giustizia o della Procura Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale.

2. La carica di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale, in organismi riconosciuti dal CONI.

3. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia o della Procura Federale, nonché quella di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e con qualsiasi carica in seno agli affiliati.

4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente.

5. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

2. L'opzione viene esercitata dall'interessato comunicando la propria scelta, per iscritto, agli Organi presso i quali dovrebbero essere esercitate le funzioni tra loro incompatibili.

Art. 3 - Cariche, incarichi: disposizioni generali

1. Le cariche federali FIPAV vengono conferite per elezione o per nomina.

2. Le cariche federali elettive e di nomina durano per il periodo determinato dallo Statuto.

3. Le cariche elettive vengono conferite dall'Assemblea Nazionale e dalle Assemblee periferiche.

4. Le cariche per nomina e gli incarichi vengono conferiti dal Consiglio Federale, o dagli Organi periferici, in base alle rispettive competenze, secondo le procedure previste dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative dello stesso.

5. La scadenza del termine delle cariche elettive o di nomina connesse allo svolgimento di funzioni necessarie per garantire la continuità dell'attività federale, non comporta l'immediata cessazione dalla carica, ma ha per effetto la proroga sino al momento della ricostituzione dell'Organo.

6. Il Consiglio Federale o l'Organo territoriale competente, può revocare incarichi e conferirne nuovi quando ne constati la disfunzione o per motivate ragioni di opportunità.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. I partecipanti all'Assemblea devono essere di maggiore età e regolarmente tesserati per l'anno in corso e in attività.

2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, dello Statuto è preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare di squalifica, inibizione o sospensione irrogato dagli Organi Giurisdizionali e tuttora in corso di esecuzione, nonché ai rappresentanti degli affiliati che non sono in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

3. I soggetti di cui al precedente comma non possono presenziare in Assemblea neppure quali delegati di soggetti aventi diritto a voto.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. I requisiti per essere eletti alle cariche federali sono indicati all'articolo 22 e all'articolo 43, comma 1, dello Statuto, come trascritti all'art. 1 del presente Regolamento.

SEZIONE SECONDA LE ASSEMBLEE NAZIONALI

Art. 6 – Assemblea Nazionale degli associati: nozione

Si trascrive l'articolo 24, commi 1 e 2, dello Statuto:

Art. 24 – Assemblea Nazionale: composizione e convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è composta dagli associati alla FIPAV regolarmente affiliati ed aventi diritto di voto alla data della sua celebrazione.

2. E' il massimo organo della Federazione e ad essa spettano compiti deliberativi. Le sue decisioni possono essere modificate solo da delibere assunte in una successiva Assemblea.

Art. 7 - Partecipanti all'Assemblea Nazionale degli associati con diritto a voto: legittimazione e rappresentanza

1. Si trascrive l'articolo 26, commi 1 e 3, dello Statuto:

Art. 26 – Assemblea Nazionale: partecipazione

1. Per le società ed associazioni sportive associate alla FIPAV partecipano all'Assemblea Nazionale la persona che ne ha la rappresentanza legale, il rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e il rappresentante dei tecnici sportivi maggiorenni tesserati in attività. In caso di impedimento della persona che rappresenta legalmente la società o l'associazione sportiva, partecipa all'Assemblea quella che la sostituisce secondo l'ordinamento interno od un suo delegato purché componente il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserato FIPAV.

I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici esercitano il diritto di voto spettante alla categoria per la quale risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici partecipanti alle Assemblee nazionali non possono ricevere né rilasciare deleghe in quella sede.

3. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare di squalifica, inibizione o sospensione irrogato dagli Organi di Giustizia e tuttora in corso di esecuzione, ai rappresentanti degli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

2. La delega del legale rappresentante ad altro componente il Consiglio Direttivo della società (c.d. "delega "interna") deve essere conferita per iscritto e nominativamente, mediante i moduli appositamente predisposti dalla FIPAV e resi disponibili sul sito federale unitamente all'avviso di convocazione di cui al successivo articolo 15, che dovranno essere completati obbligatoriamente con l'intestazione dell'associazione o della società sportiva delegante e, a pena di inammissibilità, le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa nonché le generalità e la qualifica del soggetto delegato.

3. Qualora in una società non sussistano le condizioni per l'elezione dei rappresentanti atleti/e e tecnici (assenza di atleti/e e tecnici maggiorenni, assenza di tesseramento societario per i tecnici) la quota spettante a tali rappresentanti non potrà essere attribuita al legale rappresentante della Società.

Art. 8 - Partecipanti all'Assemblea Nazionale degli associati con diritto a voto: poteri

1. Si trascrive l'articolo 28 dello Statuto:

Art. 28 Assemblea Nazionale: diritto di voto

1. Nelle Assemblee federali hanno diritto ad un voto, sempreché in regola con la riaffiliazione, i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le

associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

2. Per le società che svolgono unicamente attività di beach-volley, il requisito della pratica con continuità di effettiva attività agonistica, si intende realizzato con la partecipazione ad almeno tre tappe del Campionato Italiano o di Tornei autorizzati. Le società di beach-volley che svolgono l'attività agonistica sopra indicata maturano un voto dopo il periodo di affiliazione indicato al comma 1. L'attività di beach-volley non dà comunque diritto ai voti supplementari di cui ai successivi commi 3 e 4.

2 bis. Per le società che svolgono unicamente attività di sitting volley, il requisito della pratica con continuità di effettiva attività sportiva, si intende realizzato con la partecipazione al Campionato Italiano o ad almeno 5 Tornei autorizzati.

Le società di sitting volley che svolgono l'attività sportiva sopra indicata maturano un voto dopo il periodo di affiliazione indicato al comma 1. L'attività di sitting volley non dà comunque diritto ai voti supplementari di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti oltre al proprio voto, ciascuna società o associazione sportiva affiliata ha diritto, sia per il settore maschile sia per il settore femminile, ad un numero supplementare di voti, in connessione alla partecipazione ai campionati federali ed ai risultati conseguiti nella stagione agonistica immediatamente precedente l'Assemblea nazionale.

4. I voti supplementari ammontano:

- a) ad uno per la partecipazione a ciascun campionato di categoria indetti annualmente dal Consiglio Federale;
- b) ad uno per la partecipazione a ciascuno dei campionati regionali di primo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (1^a- 2^a- 3^a divisione maschile e femminile);
- c) a due per la partecipazione a ciascuno dei campionati regionali di secondo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (serie D maschile e femminile);
- d) a tre per la partecipazione a ciascuno dei campionati nazionali di primo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (Serie B1 - B2 – C maschile e femminile);
- e) a quattro per la partecipazione a ciascuno dei campionati nazionali di secondo livello indetti annualmente dal Consiglio Federale (Serie A1 e A2 maschile e femminile);
- f) ad uno per la prima posizione in classifiche di campionati regionali di primo e secondo livello che dia diritto alla promozione; nei campionati che si disputano con più gironi il voto supplementare spetta ad una sola società promossa per ogni girone e nel caso di più promozioni nello stesso girone va attribuito soltanto alla società migliore classificata fra le promosse; se, in un girone nessuna squadra è stata promossa, il voto supplementare non va attribuito ad alcuna società.
- g) a due per la prima posizione in classifiche di campionati nazionali di primo e secondo livello che dia diritto al titolo di Campione d'Italia o alla promozione; nei campionati che si disputano con più gironi il voto supplementare spetta ad una sola società promossa per ogni girone e nel caso di più promozioni nello stesso girone va attribuito soltanto alla società migliore classificata fra le promosse; se, in un girone nessuna squadra è stata promossa, il voto supplementare non va attribuito ad alcuna società.
- h) ad uno per il Titolo di Campione Regionale dei campionati di categoria che non prevedono la disputa della Finale Nazionale.

i) a due per il Titolo di Campione Nazionale dei campionati di categoria che prevedono la disputa della Finale Nazionale; in questi campionati il Titolo di Campione Regionale non dà diritto ad ulteriori voti supplementari.

La partecipazione con più squadre allo stesso Campionato non dà diritto ad ulteriori voti supplementari.

5. Il voto supplementare non viene attribuito se la squadra non ha portato a termine il campionato o ne è stata comunque esclusa.

5bis. Ai fini Assembleari alle associazioni e società sportive non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle AS/SSD aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna associazione o società sportiva potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.

Nel caso in cui vi siano meno di 500 società aventi diritto a voto, si applica, come unico limite quello che consente a ciascuna società di detenere al massimo 15 volte il voto di base.

6. Nelle assemblee elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi:

a) per l'elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per la quota parte pari al settanta per cento da chi ne ha la rappresentanza legale, per la quota parte pari al venti per cento dal rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e per la quota parte pari al dieci per cento dal rappresentante dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività; il rappresentante degli atleti tesserati maggiorenni in attività e quello dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività sono eletti dai tesserati di ciascuna società e associazione sportiva

b) per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale da chi ne ha la rappresentanza legale per l'intera quota pari al cento per cento. Nelle assemblee non elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi per l'intera quota pari al cento per cento da chi ne ha la rappresentanza legale..

2. I campionati Regionali di 1° e 2° livello, di cui al comma 4, sono indicati all'art.1 del Regolamento Gare

Art. 9 - Assemblea Nazionale degli associati: rappresentanza esterna della società

1. Nelle Assemblee Nazionali di 1° grado ogni associato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 dello Statuto e dall'art. 8 del presente Regolamento può, oltre all'esercizio del proprio diritto di voto, rappresentare ulteriori associati così come previsto dall'articolo 26, commi 2 e 3 dello Statuto che, di seguito, si trascrive:

Art.26 – Assemblea Nazionale: partecipazione

2. I Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di Società Sportive aventi diritto di voto, nella misura massima di seguito indicata:

1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;

2 deleghe, fino a 400 associazioni e società votanti;

3 deleghe, fino a 800 associazioni e società votanti;

4 deleghe, fino a 1500 associazioni e società votanti;

5 deleghe, oltre le 1500 associazioni e società votanti.

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

1 oltre le 50 associazioni e società votanti;

2 oltre le 100 associazioni e società votanti;

3 oltre le 300 associazioni e società votanti;

4 oltre le 500 associazioni e società votanti;

5 oltre le 600 associazioni e società votanti;

I Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega. Nelle Assemblee Territoriali, in presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega. I Presidenti dei Comitati Territoriali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Territoriali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

2bis. La delega deve essere redatta per iscritto su documento che riporti l'intestazione dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilità:

-le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;

-la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;

3. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare di squalifica, inibizione o sospensione irrogato dagli Organi di Giustizia e tuttora in corso di esecuzione, ai rappresentanti degli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

2. La delega di rappresentanza tra affiliati (c.d. "delega esterna") deve essere conferita per iscritto e nominativamente alla persona che partecipa all'Assemblea quale rappresentante dell'affiliato delegato, mediante i moduli appositamente predisposti dalla FIPAV e resi disponibili sul sito federale unitamente all'avviso di convocazione di cui al successivo articolo 15, che dovranno essere completati obbligatoriamente con l'intestazione dell'associazione o della società sportiva delegante e, a pena di inammissibilità, le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa nonché le generalità e la qualifica del soggetto delegato;

-la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

2 bis. La c.d "delega interna" di cui all'art. 26, comma 1 dello Statuto e art. 7 comma 2 del presente Regolamento non va computata con le c.d. "deleghe esterne" di cui all'art.26, comma 2 dello Statuto e del presente comma.

3. In ogni caso l'affiliato delegato per poter legittimamente esercitare la delega ricevuta deve avere diritto di voto ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.

Art. 10 – Assemblee nazionali degli atleti e dei tecnici: composizione.

1. Si trascrive l'articolo 30 comma 1, dello Statuto:

Art.30 – Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: composizione e convocazione

1. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici sono composte dai rappresentanti degli atleti maggiorenni tesserati e dai rappresentanti dei tecnici maggiorenni tesserati eletti dai tesserati di ciascuna società o associazione sportiva associata.

Art. 11 – Partecipanti alle Assemblee nazionali degli atleti e dei tecnici con diritto di voto: legittimazione e poteri.

1. Si trascrive l'articolo 32, comma 1, dello Statuto:

Art.32 – Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: partecipazione

1. Partecipano alle Assemblee Nazionali i rappresentanti degli atleti maggiorenni tesserati e i rappresentanti dei tecnici maggiorenni tesserati di ogni società o associazione sportiva che partecipa all'Assemblea Nazionale degli associati.

2. Si trascrive l'articolo 34 dello Statuto:

Art.34 – Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: diritto di voto

1. Ciascun rappresentante degli atleti e dei tecnici ha diritto a tanti voti quanti costituiscono rispettivamente il venti per cento e il dieci per cento dei voti attribuiti alla società o associazione sportiva presso la quale sono tesserati

Art. 12 - Partecipanti senza diritto a voto

1. Si trascrive l'articolo 26, comma 4, dello Statuto:

Art.26 – Assemblea Nazionale: partecipazione

4. Ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali, degli Organi Di Giustizia e delle Commissioni Nazionali.

2. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto anche i candidati alle cariche federali, i Presidenti onorari ed i soci d'onore.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti partecipano senza diritto di voto e non possono rappresentare nell'Assemblea, a nessun titolo, alcuna società né possono partecipare alle operazioni di voto.

Art. 13 – Assemblea Nazionale degli associati: riunione ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale degli associati è ordinaria o straordinaria. Le attribuzioni dell'Assemblea sono indicate all'articolo 25 dello Statuto che di seguito si trascrive:

Art.25 – Assemblea Nazionale: attribuzioni

1. L'Assemblea Nazionale è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici per:

- a) verificare l'attuazione del bilancio programmatico di indirizzo da parte del Consiglio Federale nel quadriennio precedente;*
- b) eleggere con votazioni separate il Presidente Federale (con ciò approvando il bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio in corso dallo stesso presentato), i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- c) deliberare su ogni altra materia posta all'ordine del giorno.*

3. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria:

- a) per deliberare sull'approvazione del bilancio, quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 6, comma 8, del presente Statuto;*
- b) nelle ipotesi previste nel presente Statuto, per eleggere con votazioni separate il Presidente, i Vice Presidenti o l'intero Consiglio Federale decaduti ovvero singoli componenti dello stesso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;*
- c) per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;*
- d) per deliberare le proposte di modifica dello Statuto federale;*
- e) per deliberare la proposta di scioglimento della Federazione;*
- f) su richiesta motivata di almeno la metà più uno delle società ed associazioni sportive aventi diritto a voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti, per deliberare sull'ordine del giorno indicato dai richiedenti;*
- g) su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;*

su richiesta di almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni tesserati aventi diritto di voto nelle assemblee sociali.

3bis. Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

4. Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la verifica dei poteri ed i componenti della Commissione di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

5. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di convocare l'Assemblea Straordinaria da parte degli Organi di volta in volta indicati dal presente Statuto, alla convocazione provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Su proposta del Presidente Federale l'Assemblea Nazionale nomina i Presidenti Onorari e i Soci d'Onore della Federazione

2. L'assemblea straordinaria, nell'ipotesi di cui all'art.6 comma 8 dello Statuto, è costituita dalle sole società ed associazioni sportive, ai sensi dell'art.15 comma 3 del D.Lgs.15/04.

Art. 14 – Assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici: riunione ordinaria e straordinaria – attribuzioni

1. L'Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici è ordinaria o straordinaria. Le attribuzioni dell'Assemblea sono indicate all'articolo 31 dello Statuto che di seguito si trascrive:

Art.31 – Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: attribuzioni

1. Le Assemblee nazionali degli atleti e dei tecnici si riuniscono in via ordinaria entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici per eleggere i rappresentanti degli atleti e dei tecnici maggiorenni tesserati nel Consiglio Federale.

2. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici si riuniscono in via straordinaria per eleggere i rappresentanti degli atleti e dei tecnici maggiorenni tesserati decaduti ovvero venuti a mancare per qualsiasi motivo.

3. Esclusivamente nelle Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici gli aventi diritto al voto possono essere portatori di deleghe rilasciate in numero non superiore a tre.

2. Nei casi in cui il tesserato svolga attività in più di una categoria o in più società, deve optare per la categoria o per la società per la quale intende votare e in ogni caso esercita il voto una sola volta.

Art. 15 - Assemblea Nazionale degli associati: convocazione ed ordine del giorno

1. Si trascrive l'articolo 24, commi 3 e 4, dello Statuto.

Art.24 – Assemblea Nazionale: composizione e convocazione

3.Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante comunicazione di posta elettronica certificata (PEC), ovvero, nel caso in cui l'affiliato non disponga di PEC, a mezzo raccomandata postale, spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.

3bis.Nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, la candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito

internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

4. Il Consiglio Federale fissa anche l'ordine del giorno contenente le materie da trattare nell'Assemblea. Il Consiglio Federale è obbligato ad inserire suppletivamente nell'ordine del giorno le materie che gli siano state proposte da almeno un decimo degli aventi diritto a voto entro il termine di 15 giorni dalla convocazione dell'Assemblea.

2. Nell'ipotesi di proposta d'integrazione dell'Ordine del Giorno di cui al comma 4 del citato articolo 24 dello Statuto, il Consiglio Federale o, su delega dello stesso, la Giunta Esecutiva, nella prima riunione successiva alla scadenza del termine previsto, fisserà l'Ordine del Giorno definitivo integrato con le materie proposte suppletivamente.

3. L'Assemblea non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'ordine del giorno.

4. Tra le due convocazioni non può intercorrere meno di un'ora.

Art. 16 – Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: convocazione e ordine del giorno.

1. L'Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici è convocata, in prima ed in seconda convocazione, dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci nei casi previsti, nella stessa sede e data fissata per l'Assemblea Nazionale degli associati, almeno sessanta giorni prima della data stabilita, su delibera del Consiglio Federale, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle disposizioni statutarie.

2. Tra le due convocazioni non può intercorrere meno di un'ora.

3. L'Assemblea non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli previsti dall'art. 31 comma 1 e 2 dello Statuto Federale.

Art. 17 - Assemblee Nazionali: convocazione; adempimenti successivi

1. Deliberata la convocazione delle Assemblee Nazionali, il Segretario Generale forma l'elenco ufficiale delle società o associazioni sportive regolarmente affiliate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dell'eventuale diritto a partecipare all'Assemblea e dei voti supplementari ad essa spettanti, l'elenco dei rappresentanti degli atleti e l'elenco dei rappresentanti dei tecnici di ogni società o associazione sportiva. I voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva affiliata saranno espressi in Assemblea con le modalità di cui all'articolo 28, comma 6, dello Statuto, e art. 8 del presente Regolamento, avendo conto che la Commissione Verifica Poteri avrà facoltà di moltiplicare per dieci - convenzionalmente e al solo fine di facilitare l'espressione ed il computo dei voti in Assemblea - il numero totale dei voti a disposizione dei partecipanti alle Assemblee.

2. Gli elenchi delle società, una volta formati, vengono depositati presso la Segreteria Federale pubblicati sul sito internet federale.

3. Gli elenchi devono essere successivamente consegnati alla Commissione Verifica Poteri per l'espletamento delle sue funzioni.

Art.17 bis - Assemblea nazionale: impugnazione tabella voti

1. Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore

Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

2. Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

3. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale

4. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al comma 2.

5. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

6. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale

Art. 18 - Assemblee Nazionali: avviso della convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene diramato immediatamente dopo la formale assunzione degli atti di cui al precedente articolo e, comunque, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la celebrazione:

- a) a tutti gli affiliati anche se non aventi diritto a voto e, tramite essi, ai rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici;
- b) a coloro che hanno diritto a parteciparvi in funzione della loro carica.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente Federale, contiene:

- a) l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione;
- b) l'espresso richiamo che il diritto di voto e/o di partecipazione della società destinataria, del rappresentante degli atleti e del rappresentante dei tecnici è quello risultante dall'elenco ufficiale di cui all'articolo che precede riportato nella attestazione per estratto che deve essere stampata dal portale federale nella sezione tesseramento on line.
- c) l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere diramato mediante:

- a) posta elettronica certificata (PEC), ovvero, nel caso in cui l'affiliato non disponga di PEC, a mezzo raccomandata postale
- b) Pubblicazione sul sito federale
- c) invio presso il recapito di posta elettronica risultante dal modulo di affiliazione o riaffiliazione della stagione in corso.

Art. 19 - Presentazione ed accettazione delle candidature

1. Si trascrive l'articolo 21 dello Statuto:

Art. 21 Cariche elettive: candidature e durata

1. Tutti gli Organi Federali sono elettivi, ad eccezione del Segretario Generale, degli Organi di Giustizia, dei Delegati Regionali e Territoriali, del Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti nominati dal CONI.

2. Ciascun tesserato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 22 del presente Statuto potrà presentare la propria candidatura ad una carica territoriale, regionale o nazionale fino alle ore dodici del quindicesimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle Assemblee Territoriali. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura.

Le candidature alla carica di Presidente Federale devono essere accompagnate da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

Le candidature alla carica di Presidente Federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.

Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le modalità di presentazione e d'accettazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Organico.

3. Tutte le cariche la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo olimpico, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni. Il Presidente, i Vicepresidenti e i membri del Consiglio federale restano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e non possono svolgere più di tre mandati. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai Presidenti e ai membri degli Consigli Regionali, nonché ai Presidenti e ai membri degli Consigli Territoriali.

4. Tutte le cariche federali assunte per elezione si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese e le indennità eventualmente stabilite dal Consiglio Federale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai sensi dell'art. 21 comma 2 dello Statuto, in relazione al rinnovo quadriennale di tutte le cariche elettive federali per la scadenza del mandato, ciascun tesserato può presentare la candidatura ad una sola carica e per una sola Assemblea nell'ambito dello stesso ciclo assembleare.

3. La candidatura deve contenere l'indicazione chiara e precisa della carica per la quale è presentata e, per l'elezione a Consigliere Federale, l'indicazione di volersi candidare quale "Consigliere" ovvero "Rappresentante degli atleti" ovvero "Rappresentante dei tecnici".

4. Qualora un'Assemblea Periferica venga riconvocata per data successiva a quella fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, a tale Assemblea periferica possono presentare candidature solo i tesserati che in precedenza l'avevano fatto per la medesima Assemblea nonché i tesserati che in precedenza non avevano presentato alcuna candidatura per la medesima o per altre Assemblee dello stesso ciclo assembleare.

5. Le candidature devono pervenire nel termine di cui all'art. 21, comma 2, dello Statuto, a pena di irricevibilità e possono essere:

- a. depositate direttamente presso la Segreteria Federale;
- b. inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo corriere, oppure in formato PDF a mezzo Posta Elettronica Certificata, inviata da casella di posta elettronica certificata intestata al mittente;
- c. anticipate in formato PDF a mezzo posta elettronica ordinaria; in tale caso è necessario allegare copia di un documento di identità e depositare, comunque, gli originali entro i 5 giorni successivi all'invio ai fini del riscontro delle sottoscrizioni originali.

I recapiti ai quali inviare le candidature saranno riportati negli allegati alla convocazione.

6. La candidatura, a pena di inammissibilità, deve contenere l'espressa dichiarazione di possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dagli articoli 22, comma 4, o 43, comma 1, dello Statuto. Le candidature dei rappresentanti degli atleti/e non in attività, dovranno essere altresì accompagnate da espressa dichiarazione dell'interessato/a di aver partecipato a competizioni almeno di livello regionale per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio.

Le candidature per le cariche di Presidente, Vice Presidente o Consigliere Federale devono essere accompagnate dalla documentazione di cui all'art. 21, comma 2, dello Statuto.

La candidatura alla carica di Presidente deve essere accompagnata da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale elettiva.

Le candidature alla carica di Presidente Federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.

Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici. A tal fine nel numero minimo prescritto dall'art. 21 comma 2 dello statuto, devono essere presenti rispettivamente il 20% e il 10 % delle sottoscrizioni di atleti e tecnici.

Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti maggiorenni e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea.

7. Il Segretario Generale verifica, sulla base e limitatamente alla documentazione depositata agli atti della Federazione, il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti e la regolarità della documentazione, e redige un elenco delle candidature ammesse e di quelle non ammesse, con sintetica motivazione.

8. Della presentazione delle candidature, e delle eventuali non ammissioni per carenza di requisiti, il Segretario Generale dà comunicazione mediante pubblicazione sul sito federale.

Art. 19.bis – Assemblea nazionale: Impugnazione delle candidature

1. L'elenco delle candidature, ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi, deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva.

2. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma 1.

3. Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente comma 1, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

4. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale

6. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al comma 4.

7. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

8. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale

Art. 20 – Bilancio: deposito

1. Ove all'ordine del giorno dell'Assemblea ne figurino la discussione ai sensi dell'art. 6 comma 8 dello Statuto federale, il bilancio deve essere depositato presso la Segreteria Federale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea affinché possano prenderne visione gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea medesima.

Art. 21 - Assemblea Nazionale: Commissione Verifica Poteri

1. Il diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale con voto deliberativo è accertato dalla Commissione Verifica Poteri.

2. La Commissione è costituita con delibera del Consiglio Federale ai sensi dell'articolo 29, comma 5, dello Statuto ed è composta da un Presidente e da almeno cinque componenti effettivi e tre supplenti, scelti tra i componenti degli Organi di Giustizia centrali, e della Procura Federale, purché non candidati alle cariche federali.

3. Per un più sollecito svolgimento dei lavori, la Commissione Verifica Poteri, costituita a mente del precedente comma 2 può suddividersi in sezioni delegando i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti; in questa ipotesi le contestazioni devono essere proposte, in prima istanza, alla Commissione collegialmente riunita.

4. Compete alla Commissione:

- a) accertare i poteri rappresentativi del singolo partecipante;
- b) verificare i presupposti ed i limiti del diritto di voto del singolo partecipante;
- c) verificare la rispondenza dell'attestazione di cui all'articolo 18, comma 2 lett. b) del presente Regolamento con i dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 17 del presente Regolamento e rilasciare a ciascun partecipante l'esclusivo cartellino valido per tutte le operazioni assembleari e di voto.
- d) accertare ufficialmente:
 - il numero degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea con voto deliberativo e quello dei voti disponibili sulla base della documentazione agli atti della Segreteria Generale;
 - il numero degli affiliati, dei rappresentanti degli atleti e dei rappresentanti dei tecnici partecipanti all'Assemblea, direttamente o per rappresentanza, con l'ammontare dei voti attribuiti.

5. La Commissione Verifica Poteri inizia i suoi lavori, il giorno prima della data dell'Assemblea e comunque al più tardi, 6 ore prima dell'inizio dell'Assemblea stessa.

6. La Commissione redige un verbale dei suoi lavori e ne trasmette un estratto contenente i dati di cui al precedente comma 4, lettera d), all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

7. Il verbale e l'estratto devono essere sottoscritti da tutti i componenti effettivi della Commissione e devono essere allegati al verbale dell'Assemblea Nazionale.

8. Le contestazioni relative all'operato della Commissione Verifica Poteri vengono sottoposte all'esame dell'Assemblea dalla stessa Commissione Verifica Poteri. In tale ipotesi la Commissione ne fa cenno nel verbale che deve essere sottoscritto dall'interessato, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea. Accertata, all'ora indicata nella convocazione, la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui al comma 6; in caso negativo riprende i lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che abbia accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

9. La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'Assemblea e prosegue i suoi lavori sino al momento dell'inizio delle votazioni. Pertanto sino a tale momento, la verifica dei poteri continua anche durante lo svolgimento dell'Assemblea con il conseguente aggiornamento dei dati.

Art. 22 - Assemblea Nazionale degli associati: requisiti per la validità della costituzione e l'approvazione delle delibere.

1. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita secondo le previsioni degli articoli 27 e 67 dello Statuto che di seguito si trascrivono:

Art. 27 – Assemblea Nazionale: costituzione

1. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà degli aventi diritto a voto;*
- b) in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 67 del presente Statuto, quando sia presente o rappresentato almeno un quarto degli aventi diritto a voto ove si tratti di Assemblea nella quale si deve procedere all'elezione di Organi federali; qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto a voto quando si tratti di Assemblea non elettiva.*

Art. 67 Modifiche allo Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le delibere dell'Assemblea Nazionale sono validamente approvate secondo le previsioni degli articoli 29, 67 e 68 dello Statuto, di cui si trascrivono qui di seguito l'art. 29 e 68:

Art. 29 – Assemblea Nazionale: deliberazioni

1. Salvo quelle aventi per oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione, le delibere sono validamente approvate dall'Assemblea ove ottengano la maggioranza dei voti presenti.

2. Tutte le votazioni per le elezioni alle cariche federali devono avvenire a scrutinio segreto, le acclamazioni all'unanimità possono essere ammesse solo per le nomine onorarie. La FIPAV adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in coerenza con le modalità e regole uniformi disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI. Se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, le altre votazioni si svolgono per alzata di mano o per mezzo di sistemi informatici equivalenti e controprova nei casi dubbi su decisione del Presidente dell'Assemblea, ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

Gli aventi diritto a voto, per l'elezione di componenti del Consiglio Federale, hanno la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

3. A seguito delle elezioni per le cariche federali vengono nominati:

- a) alla carica di Presidente della Federazione il candidato che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati anche in caso di ballottaggio; alle cariche di Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti, salvo quanto previsto al successivo art.35, comma 1 bis;*
- b) alla carica di rappresentante degli atleti nel Consiglio Federale il candidato e la candidata che abbiano conseguito il maggior numero di voti;*
- c) alla carica di rappresentante dei tecnici nel Consiglio Federale il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti.*

4. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio.

5. Nelle assemblee nazionali elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio vengono scelti tra i componenti degli Organi di Giustizia centrali e della Procura Federale purché non candidati alle cariche federali. Il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

Art. 68 – Proposta di scioglimento della Federazione

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dalla Assemblea Nazionale straordinaria secondo le vigenti norme di legge.

2. Ai fini della votazione sulla proposta di scioglimento non si tiene conto dei voti supplementari di cui al precedente articolo 28.

3. Le delibere validamente assunte non possono essere modificate nella stessa Assemblea.

Art. 23 - Assemblea Nazionale: Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente della Federazione, che assume provvisoriamente la Presidenza dell'Assemblea, dichiara aperta l'Assemblea stessa constatata la validità della sua costituzione ai sensi degli articoli 27 e 67 dello Statuto ed invita gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente articolo 21 comma 8. La relativa votazione avviene per alzata di mano e controprova con esclusione dei ricorrenti. Dispone, infine, la costituzione dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e da un Vice Presidente.

2. L'Ufficio di Presidenza costituito dal Presidente e da un Vice Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta nominativa del Presidente Federale anche tra le persone invitate a presenziare.

3. Il Presidente dell'Assemblea:

- a) ha tutti i poteri inerenti al suo ordinato e sollecito svolgimento compreso quello di limitare, quantitativamente e temporalmente, gli interventi;
- b) propone all'Assemblea la nomina degli scrutatori, in numero da determinarsi secondo le circostanze, per una o più votazioni;
- c) indice le votazioni; ne determina le modalità salva contraria formale delibera dell'Assemblea; ne proclama i risultati; ove per un punto in votazione vi siano più proposte ha il dovere di armonizzarle; in difetto le pone in votazione secondo l'ordine determinato dal criterio dell'assorbimento e, successivamente, da quello della priorità temporale della presentazione;
- d) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo momentaneo impedimento ed esplica funzione consultiva nella conduzione dell'Assemblea.

5. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della FIPAV ovvero da notaio proposto dal Presidente dell'Assemblea e incaricato dall'Assemblea stessa.

Art. 24 - Assemblea Nazionale: sospensioni

1. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea non può intercorrere meno di un'ora.
2. L'Assemblea può essere sospesa per non più di quattro ore, con decisione del suo Presidente;

Art. 25 - Cariche elettive: modalità delle elezioni

1. Il Presidente Federale, i Vice Presidenti, i Consiglieri Federali, i rappresentanti degli atleti maggiorenni in attività, il rappresentante dei tecnici sportivi maggiorenni in attività ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel numero di spettanza, sono eletti dalle categorie previste con votazioni separate.

2. In base all'art.29, comma 2 dello Statuto nelle Assemblee Nazionali tutte le votazioni per le elezioni alle cariche federali devono avvenire a scrutinio segreto, le acclamazioni all'unanimità possono essere ammesse solo per le nomine onorarie.

La FIPAV adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in coerenza con le modalità e regole uniformi disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI con le linee guida allegate al presente Regolamento.

3. In ciascuna votazione si può esprimere il voto fino al numero di candidati pari al numero dei componenti l'Organo costituendo, ai sensi degli articoli 35 comma 1 e 43 commi 1 e 2 dello Statuto che di seguito si trascrivono:

Art. 35 – Consiglio Federale: composizione e convocazioni

1. Il Consiglio Federale è composto da:

- *il Presidente della Federazione;*
- *i due Vice Presidenti;*
- *otto Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale delle società e associazioni sportive affiliate;*
- *tre rappresentanti degli atleti, eletti dagli atleti maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 30-34 del presente Statuto;*
- *un rappresentante dei tecnici, eletto dai tecnici maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 30-34 del presente Statuto.*

*1bis. Nella composizione del Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a **quattro**.*

*A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti delle società sportive, **avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti sono riservati due posti al genere che esprime il maggior numero di atleti tesserati ed un posto all'altro genere.***

*Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di **quattro** componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.*

Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di quattro non comporta la nullità dell'assemblea e dell'elezione, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto.

Per l'integrazione dell'organo si applica il successivo art.36.

Art. 43 – Collegio dei Revisori dei Conti: composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs.27 gennaio 1992 n.88 e del D.P.R. 20 novembre 1992 n.474. e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FIPAV.

2. E' eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

4. Le schede contenenti designazioni in eccedenza rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, lettera a) e le preferenze espresse per soggetti che abbiano rinunciato alla candidatura sono nulle.

6. A seguito delle elezioni per le cariche federali vengono nominati:

a) alla carica di Presidente della Federazione il candidato che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati anche in caso di ballottaggio; alle cariche di Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti, salvo quanto previsto al successivo art.35, comma 1 bis dello Statuto;

b) alla carica di rappresentante degli atleti nel Consiglio Federale il candidato e la candidata che abbiano conseguito il maggior numero di voti;

c) alla carica di rappresentante dei tecnici nel Consiglio Federale il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti.

7. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio.

Art. 26 - Schede per le elezioni: forma

1. Le schede per le elezioni alle cariche federali devono contenere all'esterno ed all'interno l'indicazione dell'Organo cui si riferiscono e devono essere predisposte in modo da evitare ogni possibile scambio. Tale finalità, in caso di adozione di strumenti informatizzati di espressione e computo dei voti, deve essere garantita con idonei accorgimenti tecnici.

Art. 27 – Commissione Scrutinio

1. I componenti della Commissione Scrutinio sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa ai sensi dell'art. 23 comma 3 lett. b) del presente Regolamento e tenuto conto dell'art. 29 comma 5) dello Statuto Federale.

Art. 28 - Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario incaricato dall'Assemblea stessa, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

2. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è redatto entro 30 giorni, in duplice esemplare di cui uno é conservato presso la Segreteria Federale, trasposto in apposito libro numerato e siglato in ogni sua pagina dal Presidente della FIPAV l'altro è trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.

3. Ogni affiliato, a mezzo del proprio legale rappresentante, ovvero tramite il rappresentante degli atleti/e oppure il rappresentante dei tecnici ha facoltà di prendere visione del verbale.

SEZIONE TERZA LE ASSEMBLEE PERIFERICHE

Art. 29 – Assemblee Periferiche: norme generali

Si trascrive di seguito l'art.53 dello Statuto:

1. Nelle Assemblee Periferiche, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale, se non diversamente previsto. La partecipazione e le deleghe di rappresentanza sono disciplinate all'art.26.

2. Le Assemblee Periferiche vengono convocate dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, almeno 21 giorni prima della data stabilita. Nel caso di mancata convocazione provvede il Revisore dei Conti Periferico.

3. Le assemblee Periferiche devono svolgersi obbligatoriamente nel periodo che intercorre tra i 7 ed i 20 giorni che precedono la data di svolgimento dell'Assemblea nazionale; in ciascuna regione le assemblee Territoriali devono svolgersi prima dell'Assemblea Regionale.

Art. 30 - Assemblee Periferiche: attribuzioni

Si trascrive di seguito l'art.54 dello Statuto:

1. Le Assemblee Periferiche si riuniscono in via ordinaria dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici e nel rispetto dei termini di cui all'art. 53, comma 3, per:

- a) eleggere, con votazioni separate, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Periferico;*
- b) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.*

2. L'Assemblea Periferica Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale o Territoriale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'articolo 40. Inoltre le Assemblee Periferiche si riuniscono in via straordinaria per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio del Comitato qualora il bilancio stesso ottenga parere negativo del Revisore dei Conti o non venga approvato dal Consiglio Federale.

Art. 31- Assemblee Periferiche: Rappresentanza esterna della società

1. Ogni soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea **Periferica** può farsi rappresentare nell'Assemblea da un partecipante della stessa categoria.

2. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1. oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 2. oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 3. oltre le 300 associazioni e società votanti;
- 4. oltre le 500 associazioni e società votanti;
- 5. oltre le 600 associazioni e società votanti;

3. Nelle Assemblee Territoriali, è consentito il rilascio di una sola delega.

4. La delega deve essere conferita nel rispetto degli articoli 7, comma 2 e 9 comma 2, del presente regolamento.

5. In ogni caso l'affiliato delegato per potere legittimamente esercitare la delega ricevuta deve avere diritto di voto ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.

Art. 32 – Assemblee Periferiche: partecipanti senza diritto a voto

1. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali, degli Organi di Giustizia e della Commissioni Nazionali.

Art. 33 – Assemblee Periferiche: convocazione ed ordine del giorno

1. L'Assemblea **Periferica** è convocata dal Presidente del Comitato Periferico, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, su delibera del Comitato stesso che ne fissa l'ordine del giorno, la sede e la data ai sensi dell'articolo 53, commi 2 e 3 dello Statuto Federale.

2. Salva diversa autorizzazione del Consiglio Federale, l'Assemblea **Periferica** deve tenersi nel Comune sede del Comitato Periferico.

3. Il Comitato è obbligato ad inserire suppletivamente nell'ordine del giorno le materie che gli siano state proposte da almeno un decimo delle società affiliate entro il termine di dieci giorni da quello di spedizione della convocazione dell'Assemblea Periferica.

4. L'Assemblea **Periferica** non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'ordine del giorno.

Art. 34 – Assemblee Periferiche: convocazione e adempimenti successivi

1. La delibera di convocazione deve essere immediatamente comunicata al Segretario Generale FIPAV.

2. Ricevuta la comunicazione, il Segretario Generale aggiorna, se necessario, l'elenco ufficiale delle società regolarmente affiliate già pubblicato ai sensi dell'art.24 dello Statuto, contenente l'indicazione del diritto a partecipare all'Assemblea di ciascuna società e del numero dei voti supplementari ad esse spettanti. I voti spettanti a ciascuna società affiliata saranno espressi in Assemblea con le modalità di cui all'articolo 28, comma 6 dello Statuto, avendo conto che la Commissione Verifica Poteri avrà facoltà di moltiplicare per dieci - convenzionalmente e al solo fine di facilitare l'espressione ed il computo dei voti in Assemblea - il numero totale dei voti a disposizione delle Società.

3. L'elenco, una volta formato, viene immediatamente inviato al Comitato nella cui sede è affisso e dove è liberamente consultabile. L'elenco, inoltre, in caso di modifica rispetto a quello già pubblicato ai sensi dell'art.24 dello Statuto è pubblicato nuovamente sul sito internet federale.

4. Le società che entro la data di celebrazione dell'Assemblea matureranno il diritto di partecipazione e che tuttavia alla data di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma abbiano ancora in atto la procedura di riaffiliazione, potranno essere inserite nell'elenco anche in data successiva. La Segreteria Generale compila in tali casi una nota di rettifica che viene anch'essa depositata e pubblicata sul sito federale, nonché trasmessa al Comitato competente per la consegna alla Commissione verifica poteri.

Art. 35 – Assemblee Periferiche: avviso della convocazione

1. Dopo il ricevimento dell'elenco ufficiale delle società viene diramato l'avviso scritto della convocazione dell'Assemblea **Periferica**:

- a) A tutti gli affiliati aventi sede nella circoscrizione di competenza anche se non aventi diritto a voto e, tramite essi, ai rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici;

- b) a tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi in funzione della loro carica così come previsto dal precedente articolo 32.
2. L'avviso, sottoscritto dal Presidente del Comitato, contiene:
 - a) l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione, in prima e seconda convocazione;
 - b) l'espresso richiamo che il diritto di partecipazione e di voto della società destinataria è quello risultante dall'elenco ufficiale di cui all'articolo che precede, riportato nell'attestazione per estratto allegata all'avviso di convocazione, resi disponibili sul sito federale;
 - c) l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
 3. L'avviso deve essere diramato mediante:
 - a) affissione all'albo federale esistente presso la sede del Comitato;
 - b) invio presso un recapito risultante dalla domanda di affiliazione o dall'ultimo rinnovo annuale a mezzo del servizio postale o trasmissione via fax o trasmissione telematica.
 4. Tra la data d'invio dell'avviso di convocazione e quella di svolgimento dell'Assemblea deve intercorrere un termine non inferiore a ventuno giorni, come previsto dallo Statuto all'art.53 comma 2.
 5. All'avviso inviato a ciascun affiliato deve essere allegato un estratto dell'elenco ufficiale di cui al comma 2 dell'articolo precedente attestante il numero di voti validamente esprimibili dall'affiliato e la ripartizione degli stessi tra i rappresentanti della società o associazione sportiva.

Art. 36 – Assemblee Periferiche: presentazione ed accettazione delle candidature

1. Si rimanda all'articolo 21 dello Statuto federale nonché all'articolo 19 del presente Regolamento, **fatta eccezione per le candidature dei Presidenti e dei Consiglieri Periferici che non devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, da società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.**
2. La Segreteria Generale potrà disporre, anche in deroga al citato articolo 19, specifiche modalità di presentazione ed accettazione delle candidature periferiche.

Art. 36 bis – Assemblee periferiche: Tabella voti e Elenco candidature – Procedure di impugnazione

1. Il ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti è regolato dal precedente art.17bis. Tuttavia, se l'errore o la carenza è rilevabile solo dalla pubblicazione degli elenchi aggiornati da parte del Segretario Generale ai sensi del precedente art.34 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e successivi del presente articolo.
2. L'elenco delle candidature deve essere pubblicato con le modalità previste almeno 14 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea periferica elettiva.
3. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo PEC (o mezzo equipollente).
4. Entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature di cui al precedente art. 34, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
5. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli

altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

6. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio, previa occorrendo integrazione del contraddittorio con eventuali controinteressati, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni.

7. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro due giorni dalla pubblicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al comma 5.

8. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro due giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

9. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art. 37 – Assemblee Periferiche: deposito del bilancio

1. Ove all'ordine del giorno dell'Assemblea ne figurino la discussione, il bilancio del Comitato deve essere depositato presso la sede del Comitato durante i sette giorni che precedono l'Assemblea affinché possano prenderne visione gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea medesima.

Art. 38 – Assemblee Periferiche: Commissione Verifica Poteri

1. Il diritto di partecipare all'Assemblea **Periferica** con voto deliberativo è accertato dalla Commissione Verifica Poteri.

2. La Commissione Verifica Poteri è costituita da tre componenti nominati con delibera del Comitato Periferico tra tesserati, con esclusione di coloro che abbiano diritto di voto nella stessa Assemblea, dei componenti del Consiglio Federale, dei componenti dei comitati periferici appartenenti alla stessa circoscrizione regionale, nonché dei candidati a cariche periferiche della stessa circoscrizione regionale.

3. Per un più sollecito svolgimento dei lavori, la Commissione Verifica Poteri, costituita a mente del precedente comma 2 può suddividersi in sezioni delegando i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti; in questa ipotesi le contestazioni devono essere proposte, in prima istanza, alla Commissione collegialmente riunita.

4. Compete alla Commissione:

- a) accertare i poteri rappresentativi del singolo partecipante;
- b) verificare i presupposti ed i limiti del diritto di voto del singolo partecipante;
- c) verificare la rispondenza dell'attestazione di cui all'articolo 35, con i dati contenuti nell'elenco di cui all'articolo 36 e rilasciare a ciascun partecipante l'esclusivo cartellino valido per tutte le operazioni assembleari e di voto.
- d) accertare ufficialmente:
 - il numero degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea con voto deliberativo e quello dei voti disponibili sulla base della documentazione agli atti della Segreteria Generale;
 - il numero degli affiliati partecipanti all'Assemblea, direttamente o per rappresentanza, con l'ammontare dei voti portati.

5. La Commissione Verifica Poteri può iniziare i suoi lavori il giorno prima della data dell'Assemblea e comunque almeno tre ore prima dell'orario di inizio dell'Assemblea in prima convocazione.

6. La Commissione redige un verbale dei suoi lavori e ne trasmette un estratto contenente i dati di cui al precedente comma 4, lettera d), all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

7. Il verbale e l'estratto devono essere sottoscritti da tutti i componenti della Commissione e devono essere allegati al verbale dell'Assemblea **Periferica**.

8. Le contestazioni relative all'operato della Commissione Verifica Poteri vengono sottoposte all'esame dell'Assemblea dalla stessa Commissione Verifica Poteri. In tale ipotesi la Commissione ne fa cenno nel verbale che deve essere sottoscritto dall'interessato, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea. Accertata, all'ora indicata nella convocazione, la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui al comma 6; in caso negativo riprende i lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che abbia accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

9. La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'Assemblea e prosegue i suoi lavori sino al momento dell'inizio delle votazioni. Pertanto sino a tale momento, la verifica dei poteri continua anche durante lo svolgimento dell'Assemblea con il conseguente aggiornamento dei dati.

Art. 39 – Assemblee Periferiche: requisiti per la validità della costituzione e l'approvazione delle delibere

1. L'Assemblea **Periferica** è validamente costituita secondo le previsioni dell'articolo 27 dello Statuto.

2. Le delibere dell'Assemblea **Periferica** sono validamente approvate secondo le previsioni dell'articolo 29 dello Statuto.

3. La disciplina della votazione per le elezioni alle cariche federali è contenuta nell'articolo 25 del presente Regolamento.

4. Le delibere validamente assunte non possono essere modificate nella stessa Assemblea.

Art. 40 – Assemblee Periferiche: Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Comitato, che assume provvisoriamente la Presidenza dell'Assemblea, dichiara aperta l'Assemblea stessa constatata la validità della sua costituzione ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed invita gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente articolo 38, comma 8. La relativa votazione avviene per alzata di mano e controprova con esclusione dei ricorrenti. Dispone, infine, la costituzione dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente da un Vice Presidente e da un Segretario.

2. L'Ufficio di Presidenza costituito dal Presidente da un Vice Presidente e da un Segretario è eletto dall'Assemblea su proposta nominativa del Presidente del Comitato anche tra le persone invitate a presenziare.

3. Il Presidente dell'Assemblea:

- a) ha tutti i poteri inerenti al suo ordinato e sollecito svolgimento compreso quello di limitare, quantitativamente e temporalmente, gli interventi;
- b) propone all'Assemblea la nomina degli scrutatori, in numero da determinarsi secondo le circostanze, per una o più votazioni;
- c) indice le votazioni; ne determina le modalità salva contraria formale delibera dell'Assemblea; ne proclama i risultati; ove per un punto in votazione vi siano più proposte ha il dovere di armonizzarle; in difetto le pone in votazione secondo l'ordine determinato dal criterio dell'assorbimento e, successivamente, da quello della priorità temporale della presentazione;
- d) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo momentaneo impedimento ed esplica funzione consultiva nella conduzione dell'Assemblea.

Art. 41 – Assemblee Periferiche: sospensioni

1. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea non può intercorrere meno di un'ora.
2. L'Assemblea può essere sospesa per non più di quattro ore, con decisione del suo Presidente.

Art. 42 – Assemblee Periferiche: schede per le elezioni

1. Le schede per le elezioni alle cariche federali devono contenere all'esterno ed all'interno l'indicazione dell'Organo cui si riferiscono e devono essere predisposte in modo da evitare ogni possibile scambio.

Ferme restando le indicazioni delle specifiche innanzi indicate si potrà prevedere anche l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che garantiscano comunque la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Art. 43 – Assemblee Periferiche: Commissione Scrutinio

1. Si applicano le disposizioni vigenti in materia per le Assemblee Nazionali.

Art. 44 – Assemblee Periferiche: verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

2. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è redatto in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la sede del Comitato, trasposto in apposito libro numerato e siglato in ogni sua pagina dal Presidente del Comitato e l'altro trasmesso, entro dieci giorni, al Segretario Generale della FIPAV.

3. Ogni affiliato, a mezzo del proprio legale rappresentante, ovvero tramite il rappresentante degli atleti/e oppure il rappresentante dei tecnici ha facoltà di prendere visione del verbale.

ALLEGATO TECNICO

LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL VOTO ELETTRONICO

Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico (Emanate dalla Giunta Nazionale del CONI)

I Principi fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA prevedono espressamente all'art. 6.1.5 che *“le Federazioni adottano sistemi di voto elettronico secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi”*.

Ferma restando l'autonomia nella scelta del software operativo ritenuto più idoneo secondo le valutazioni che saranno effettuate dalle singole FSN/DSA, qui di seguito vengono elencate le indicazioni, i requisiti e le modalità che dovranno comunque essere rispettate dalle procedure informatizzate elettorali (c.d. voto elettronico).

□ Obbligatorietà del voto elettronico/Deroghe

In base al principio soprarichiamato, in linea generale, l'adozione di sistemi di voto elettronico in occasione delle assemblee elettive federali nazionali è da intendersi come obbligatoria.

Le singole FSN/DSA potranno stabilire di utilizzare in occasione delle assemblee elettive modalità di voto c.d. tradizionali (con l'utilizzo di schede cartacee) solo ed esclusivamente laddove per comprovate e rilevanti circostanze, l'utilizzo delle procedure di voto elettronico risultino palesemente sproporzionate rispetto alla consistenza numerica dei votanti e conseguentemente la spesa per l'acquisto del sistema sia antieconomica rispetto ai potenziali vantaggi. In tali casi, dovrà essere formulata da parte delle FSN/DSA formale richiesta di deroga alla Giunta Nazionale del CONI, che, valutate tutte le circostanze, deciderà nella prima riunione utile.

In ogni caso, non saranno concesse deroghe se il numero delle affiliate aventi diritto al voto è maggiore di n. 400.

Nelle assemblee elettive per gli organi territoriali l'utilizzo del voto elettronico da parte delle FSN/DSA è sempre facoltativa.

□ Modalità di svolgimento della procedura/garanzie

La procedura informatizzata di votazione in forma elettronica dovrà essere suddivisa in due fasi distinte:

I. Accredimento

II. Votazioni/scrutinio

Il sistema dovrà essere sviluppato in modo da garantire quali condizioni minime che:

I. Accredimento

a) Per snellire e velocizzare la fase di accredimento, questa avvenga quanto più possibile su di un data base già approntato dalla FSN/DSA contenente l'elenco degli aventi diritto al voto e i dati anagrafici del rappresentante dell'avente diritto presente in assemblea o dell'eventuale delegato o dell'eventuale supplente (ad es. Presidente-legale rappresentante dell'affiliato/delegato componente del consiglio direttivo, atleta/supplente, tecnico/supplente). Per l'approntamento del suddetto data base le FSN/DSA faranno richiesta alle proprie affiliate dei nominativi occorrenti entro un termine prestabilito antecedente lo svolgimento dell'assemblea. Il sistema dovrà consentire, su decisione della Commissione Verifica Poteri, eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del suddetto elenco durante la fase di accredito in assemblea.

b) Sia possibile registrare le deleghe esclusivamente nel numero e nelle modalità consentite dalla normativa di riferimento;

c) Il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi avvenga in assoluto rispetto di quanto previsto dagli statuti federali e dalla normativa vigente in materia (L. 8/2018);

d) La procedura rilasci in tempo reale report/verbali relativi alla fase di accertamento del raggiungimento del quorum comprensivi delle consistenze numeriche delle varie componenti presenti, del calcolo delle maggioranze occorrenti nelle fasi elettorali ed infine dei risultati delle varie elezioni;

e) Venga assegnato a ciascun votante l'esatto numero dei voti di propria spettanza;

II. Votazioni/scrutinio

f) Il voto sia effettuato in maniera del tutto anonima e segreta in apposite cabine di voto dove verranno allocati idonei dispositivi informatici (pc, tablet ecc.) sui quali votare;

g) Non si possa in alcun modo risalire al voto espresso dai singoli votanti né direttamente né indirettamente;

h) Il voto sia univoco (l'avente diritto potrà votare solo un volta per singola votazione ed esclusivamente per la propria categoria di appartenenza);

i) Sia consentito votare “scheda bianca”;

j) Sia impossibile per il votante rendere un voto nullo;

k) Al votante dovrà essere consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mentre per quanto riguarda l'elezione dei componenti del Consiglio Federale il sistema non dovrà consentire l'espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste nei singoli statuti federali (fino a totale copertura dei posti disponibili o in misura inferiore);

l) Dovrà essere approntata una modalità di eventuale verifica “manuale” della corrispondenza fra il numero dei votanti, i voti totali ed i voti espressi (ad es. attraverso la stampa di ricevute di avvenuta votazione che garantiscano comunque l'anonimato).

m) Sia possibile effettuare una o più fasi successive di ballottaggi nei casi previsti dalla normativa di riferimento.